

3 La Commissione supporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione ai ricorsi delle sedici imprese ricorrenti summenzionate.

4 Per il resto, le spese sono riservate.

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

4 La Repubblica italiana supporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalla Baglioni Hotels SpA.

5 Per il resto, le spese sono riservate.

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nella causa T-269/00: Baglioni Hotels S.p.A e Sagar Srl contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»)

(2005/C 155/37)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-269/00, Baglioni Hotels SpA e Sagar Srl, con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e M. Pappalardo, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da: Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, con domicilio eletto in Lussemburgo), contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papisavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è parzialmente irricevibile, in quanto presentato dalla società Baglioni Hotels SpA.

2 La società Baglioni Hotels SpA supporterà le proprie spese.

3 La Commissione supporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalla Baglioni Hotels SpA.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nella causa T-273/00: Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»)

(2005/C 155/38)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-273/00, Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato «Venezia Vuole Vivere», Mingardi Srl e le altre dodici parti ricorrenti elencate in allegato, con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papisavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1 Il ricorso T-273/00 è parzialmente irricevibile, in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.
- 2 Le società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA sopporteranno le proprie spese.
- 3 La Commissione sopporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.
- 4 La Repubblica italiana sopporterà le spese che ha sostenuto in relazione al ricorso in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.
- 5 Per il resto, le spese sono riservate.

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

- 1 Il ricorso T-288/00 è parzialmente irricevibile, in quanto proposto dalla società Gardena Hotels Srl e dal Comitato «Venezia Vuole Vivere».
- 2 La Gardena Hotels Srl sopporterà le proprie spese.
- 3 Il Comitato «Venezia Vuole Vivere» sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute a tutt'oggi dalla Commissione in relazione al ricorso in quanto proposto dal Comitato «Venezia Vuole Vivere».
- 4 La Commissione sopporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalla Gardena Hotels Srl.
- 5 Per il resto, le spese sono riservate.

(¹) GU C 372 del 23.12.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nella causa T-288/00: Gardena Hotels Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carezza di interesse ad agire — Irricevibilità»)

(2005/C 155/39)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-288/00, Gardena Hotels Srl, Principessa Srl e Comitato «Venezia Vuole Vivere», con sede in Venezia, rappresentate dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papisavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nella causa T-184/01, IMS Health, Inc., contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Sospensione dell'esecuzione e quindi abrogazione della decisione impugnata in corso di istanza — Non luogo a statuire)

(2005/C 155/40)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-184/01, **IMS Health, Inc.**, con sede in Fairfield, Connecticut (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. N. Levy, J. Temple-Lang, solicitors, e R. O'Donoghue, barrister, contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: inizialmente sigg. A. Whelan, É. Gippini Fournier e sig.ra F. Siredey-Garnier, successivamente, sig. Whelan, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da **NDC Health Corp.**, ex National Data Corp., con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti) (rappresentata inizialmente dai sigg. I. Forrester, QC, F. Fine, solicitor, dagli avv.ti C. Price e A. Gagliardi, successivamente dagli avv.ti C. Price, J. Bourgeois e dal sig. Fine, in ultimo dal sig. Fine), da **NDC Health GmbH & Co. KG**, con sede in Bad Camberg (Germania) (rappresentata inizialmente dai sigg. I. Forrester, QC, F. Fine e M. Powell, solicitors, dagli avv.ti C. Price e A. Gagliardi, successivamente dal sig. Fine, dagli avv.ti Price e J. Bourgeois, in ultimo dal sig. Fine), e da **AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services**,